

Ora nell'articolo 7 si è già previsto abbastanza il caso di una servitù temporanea. E, secondo il nostro diritto pubblico vigente, quando viene a cessare la necessità, cessa anche la servitù. Quindi è che, riconosciuto il diritto della parte concessionaria, a beneficio della parte servente c'è la disposizione generale della legge: cessando la necessità, cessa anche la servitù. In questo senso deve interpretarsi e non altrimenti l'articolo. Inoltre, come avvertii rispondendo all'onorevole Nigra per le disposizioni preliminari del Codice civile, sono applicabili a questa specie di servitù le disposizioni delle leggi generali, per disposto delle quali, cessando la necessità, deve cessare la imposizione della servitù.

Presidente. Onorevole Rubini...

Rubini. Ringrazio l'onorevole relatore di avermi fornito questo chiarimento, e non insisto nella mia proposta dal momento che s'intende che rimanga intatto il diritto comune. Prendo atto di questa dichiarazione; perchè desidero appunto che rimanga fermo che questa materia non è sottratta alle disposizioni della legge comune.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Io mi unisco alle dichiarazioni del relatore, conformi alle idee espresse dall'onorevole Rubini; ed è inteso che questo articolo dovrà interpretarsi nel senso indicato dalla Commissione.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'art. 8.

(È approvato).

Onorevole ministro, accetta l'articolo 9° aggiunto dalla Commissione?

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Lo accetto.

Presidente. « Art. 9. Le controversie cui potrà dar luogo l'applicazione della presente legge saranno sempre trattate col rito sommario tanto innanzi ai Tribunali quanto innanzi alle Corti.

« Potranno tutti i proprietari dei fondi, sui quali vuole imporsi la servitù, essere convenuti in un solo giudizio, ed in questo caso sarà competente il magistrato del luogo ove è situato il fondo soggetto a maggiore tributo verso lo Stato ».

Palberti. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Palberti. Desidero di avere una spiegazione, forse superflua, ma sempre utile ad evitare

possibili questioni in avvenire. Questo articolo 9 della Commissione nel primo comma deroga alle regole ordinarie di procedura, e nel secondo deroga alle regole della competenza. Ma io credo che debba rimaner bene inteso che la deroga di questo secondo comma riguarda solamente la competenza per territorio, e non anche la competenza per valore. Poichè la forma dell'articolo potrebbe prestarsi ad altre interpretazioni, se quella da me accennata s'intende per la vera, non ho altro da aggiungere.

Boselli, ministro di agricoltura e commercio. Nell'articolo è insita la interpretazione, che ne dà l'onorevole Palberti, ed in quel senso deve essere inteso.

Giovanelli, relatore. La stessa dichiarazione fa anche la Commissione.

Palberti. Ringrazio.

Presidente. Pongo a partito quest'articolo 9.

(È approvato).

Giovanelli, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Giovanelli, relatore. Debbo pregare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio di volersi far interprete presso i suoi colleghi delle finanze e dei lavori pubblici, perchè vogliano studiare quelle modificazioni cui si riferisce l'ordine del giorno, col quale si chiude la mia relazione, e che suona così:

« La Camera invita il Governo a rendere più accessibili agli industriali l'uso delle acque pubbliche, modificando le relative tasse di derivazione, sia nel loro importo, che nella loro decorrenza. »

La ragione di quest'ordine del giorno sta in ciò che, a termini della legge 10 agosto 1884 sulla derivazione delle acque pubbliche, si paga una minima tassa per le derivazioni ad uso agricolo, mentre la tassa è rilevantissima per le derivazioni ad uso industriale.

Ora, noi non chiediamo che il Governo aumenti la tassa per le derivazioni agricole; chiediamo soltanto che voglia proporzionare la tassa per le derivazioni ad uso industriale a quella per le derivazioni ad uso agricolo.

Quel proprietario, il quale domanda una derivazione di acqua per uso agricolo, e consuma questa acqua, paga, a cagion d'esempio, una tassa di lire cinque; quel proprietario, invece, che domanda questa derivazione per uso industriale, che cioè, chiede di approfittare di un'acqua, che non consuma, e della